

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5484815  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 3 Aprile 2007 N. 14****Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007.**

pag. 161

**LEGGE REGIONALE 3 Aprile 2007 N. 15****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007).**

pag. 173

**LEGGE REGIONALE 3 Aprile 2007 N. 16**  
**Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario**  
**2007 (pubblicata su B.U. Supplemento Straordinario al n. 8 del**  
**4.4.2007, parte I)**

**Avviso di presentazione di richiesta di referendum abrogativo della**  
**legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 recante "norme per l'accoglienza**  
**e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri**  
**immigrati".**

**pag. 189**

## **LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2007 N. 14**

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE**

##### **Articolo 1 (Assunzioni a tempo determinato)**

1. Allo scopo di assicurare il concorso agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e fermo restando il rispetto dei limiti della legislazione statale in materia, la Regione Liguria e gli enti strumentali possono utilizzare le proprie graduatorie dei concorsi pubblici espletati, durante il periodo di validità, per l'assunzione degli idonei con rapporto di lavoro a tempo determinato nella categoria e nel profilo professionale della graduatoria.
2. Le assunzioni sono effettuate per la durata massima di un anno, prorogabile in relazione al fabbisogno, secondo l'ordine della posizione in graduatoria.
3. Restano ferme le ulteriori modalità di assunzione a tempo determinato previste dalla vigente normativa regionale.

##### **Articolo 2 (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato)**

1. Per le medesime finalità indicate dall'articolo 1, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, la Regione Liguria può disporre, con il consenso degli interessati, il comando presso datori di lavoro pubblici e privati di propri dirigenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento ed il trattamento economico.
2. Il trattamento economico, determinato ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto "Regioni-Autonomie Locali", è corrisposto dalla Regione Liguria con onere che può essere parzialmente od interamente a carico del datore di lavoro destinatario, in relazione all'interesse per cui è svolto l'incarico dirigenziale oggetto del comando.
3. Durante il periodo di comando è attribuita al dirigente interessato la retribuzione di posizione prevista dalla predetta contrattazione collettiva nazionale di lavoro nella misura corrispondente all'incarico assegnato dal datore di lavoro destinatario, da concordare con i protocolli d'intesa di cui al comma 1.
4. A seguito del comando di cui al comma 1 è soppresso il posto nella dotazione organica.

##### **Articolo 3 (Graduatorie delle progressioni verticali nel sistema delle classificazioni)**

1. Hanno validità sino al 31 dicembre 2009 le graduatorie del personale della Regione Liguria formate a seguito delle selezioni per le progressioni verticali nel sistema delle classificazioni e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Articolo 4** **(Stabilizzazione dei rapporti di lavoro)**

1. In attuazione dei principi previsti in materia dalla specifica normativa statale, l'articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) trova applicazione nei confronti del personale non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che presta attività lavorativa presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge e che sia in possesso dei requisiti previsti dal sopra menzionato articolo. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti in sede di prima applicazione.

#### **Articolo 5** **(Stabilizzazione dei rapporti di lavoro del personale delle Aziende e degli Enti sanitari)**

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dal comma 565 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria statale 2007)), le Aziende Sanitarie e gli enti equiparati provvedono con le modalità previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche, a stabilizzare il personale non dirigenziale a tempo determinato purché assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versi in una delle seguenti condizioni:
  - a) prestì servizio da almeno tre anni anche non continuativi ovvero consegua tale requisito in forza di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006;
  - b) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle procedure di stabilizzazione di cui al presente articolo hanno priorità i candidati risultanti idonei nei concorsi a tempo indeterminato indetti dalle Aziende sanitarie e da enti di cui al comma 1. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato con procedure diverse da quelle di cui al comma 1, si provvede mediante procedure selettive.
3. Le stabilizzazioni sono effettuate sulla base dei criteri, delle modalità e dei tempi individuati dal Piano di stabilizzazione approvato dalla Giunta regionale su proposta delle Aziende e degli enti di cui al comma 1, sentite le Organizzazioni Sindacali ivi compresa la prevista rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche.
4. Nelle more di approvazione del Piano di stabilizzazione, le Aziende e gli Enti di cui al comma 1 possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma medesimo, in scadenza.
5. Per il triennio 2007-2009 le Aziende sanitarie e gli enti di cui al comma 1, previa autorizzazione regionale, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato riservando una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti ai soggetti con i quali abbiano stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che abbiano prestato la propria attività lavorativa presso tali aziende con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, per la durata complessiva di almeno un anno alla data del 29 settembre 2006.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti dei posti vacanti e di cui le Aziende sanitarie e gli enti equiparati ritengano necessaria la copertura entro il 31 dicembre 2009.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 devono essere compatibili con le misure limitative delle assunzioni e con i correlati obiettivi di risparmio riferiti alla spesa per il personale stabiliti dal piano di rientro nonché nel rispetto delle previste rideterminazioni in riduzione delle dotazioni organiche in conseguenza delle predette misure di blocco delle assunzioni.

#### **Articolo 6** **(Disposizioni sul personale regionale)**

1. E' corrisposta la somma annua lorda di milleduecento euro per dodici mensilità quale retribuzione individuale di anzianità a tutto il personale senza incarico dirigenziale, con esclusione di quello titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e anzianità di servizio presso amministrazioni pubbliche di almeno un anno:
  - a) che alla data del 1° gennaio 2007 sia dipendente della Regione Liguria in servizio effettivo presso le strutture della Regione stessa incluso quello assente con diritto alla retribuzione nonché quello

- assente senza diritto alla retribuzione con decorrenza successiva al 1° dicembre 2006;
- b) che alla data del 1° gennaio 2007 sia in comando presso la Regione Liguria in servizio effettivo presso le strutture della Regione stessa;
  - c) per il quale alla data del 1° gennaio 2007 sia stato disposto il comando.
2. La somma di cui al comma 1 è corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 2007 per il personale individuato dalla lettera a) e, a decorrere dalla data di trasferimento presso la Regione Liguria, per il personale individuato dalle lettere b) e c).
  3. La somma di cui al comma 1 confluisce nelle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività a decorrere dal giorno successivo:
    - a) alla cessazione dal servizio;
    - b) all'attribuzione di un incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità.
  4. Quanto previsto dal comma 1 si applica anche al personale titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità alla data del 1° gennaio 2007, qualora successivamente tale incarico non sia più attribuito e l'interessato sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
  5. Alla somma di cui al comma 1 si applicano le riduzioni previste per lo stipendio tabellare.
  6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte mediante le risorse della contrattazione collettiva integrativa decentrata in sede di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, definite anche ai sensi della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)).

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA E DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**

#### **Articolo 7 (Centrale regionale di acquisto)**

1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili, la Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della l. 296/2006, costituisce la Centrale regionale di acquisto che opera, quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni, effettuando le attività di cui agli articoli 8, 9 e 10 in favore della medesima Regione e degli enti del servizio sanitario regionale, nonché, su loro formale richiesta, degli enti appartenenti al settore regionale allargato così come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)), degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale.
2. L'azione della Centrale regionale di acquisto è volta ad aggregare e standardizzare la domanda, monitorare i consumi, sviluppare la concorrenza, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare il processo di acquisto.
3. La Centrale regionale di acquisto agisce secondo i criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
4. La Centrale regionale di acquisto nello svolgimento dell'attività negoziale applica le disposizioni contenute nel d.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e nella vigente normativa regionale in materia contrattuale.
5. Per lo svolgimento dell'attività di Centrale regionale di acquisto la Regione può procedere alla costituzione di un apposito soggetto ovvero, per lo sviluppo di modalità informatiche e telematiche di negoziazione, avvalersi di enti strumentali o di società interamente partecipate, anche costituite a tale scopo.

### **Articolo 8 (Rapporto di servizio)**

1. Il rapporto di servizio tra la Regione ed il soggetto che svolge l'attività di Centrale regionale di acquisto è disciplinato da apposita convenzione-quadro di durata novennale, approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La convenzione-quadro è attuata mediante accordi operativi contenenti il mandato a stipulare le singole convenzioni di cui all'articolo 9 in relazione ai diversi settori merceologici, nonché gli indicatori di risultato e le modalità di finanziamento della relativa gestione.
3. Al fine di redigere i suddetti accordi operativi, entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura regionale competente in materia di gare e contratti predispone, di concerto con le altre strutture regionali competenti, l'analisi del fabbisogno, per l'anno successivo, di beni e servizi standardizzabili necessari alla Regione ed agli enti di cui all'articolo 7 ovvero anche solo a parte di questi ultimi. Tale analisi può essere integrata nel corso dell'anno qualora emergano nuove esigenze non prevedibili nella fase di stima del fabbisogno.
4. La Centrale regionale di acquisto può rideterminare il fabbisogno di cui al comma 3 sulla base dell'interesse formalmente manifestato dagli enti di cui all'articolo 7 in relazione a specifici settori merceologici.
5. La Centrale regionale di acquisto, oltre alle attività previste dalla presente legge ed in deroga a quanto stabilito dalle procedure contenute nella normativa regionale in materia di sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, può erogare e gestire direttamente i servizi informatici degli enti appartenenti al settore regionale allargato alle condizioni contenute nella convenzione quadro di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 18 dicembre 2006 n. 42 (istituzione del sistema informativo integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria), in una logica di razionalizzazione e di condivisione delle tecnologie tra enti finalizzata al contenimento della spesa pubblica. La Regione individua tali fattispecie nella fase di predisposizione dell'analisi del fabbisogno di cui al comma 3.

### **Articolo 9 (Operatività del sistema)**

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nell'articolo 7, la Centrale regionale di acquisto realizza un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi di serie, standardizzabili secondo le esigenze comuni mediante la stipulazione di singole convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita dalla convenzione, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che ne hanno obbligo o facoltà.
2. L'adesione alle convenzioni di cui al comma 1 è obbligatoria per la Regione e per gli enti del servizio sanitario regionale, mentre è facoltativa per gli altri enti di cui all'articolo 7 i quali possono aderire, secondo le modalità stabilite dalla Centrale regionale di acquisto, a singole convenzioni mediante l'emissione di ordinativi di fornitura ovvero al sistema delle convenzioni mediante provvedimento dell'organo di vertice dell'amministrazione; in tal caso, detti enti si obbligano, per il periodo di tempo indicato nel medesimo provvedimento, ad avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di acquisto e contribuiscono all'analisi del fabbisogno di beni e servizi standardizzabili di cui all'articolo 8, comma 3.
3. I parametri di prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni-quadro stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)) e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) costituiscono riferimento per la stipula delle singole convenzioni secondo la vigente normativa.

### **Articolo 10 (Sviluppo delle procedure telematiche)**

1. La Centrale regionale di acquisto promuove il ricorso alle procedure telematiche di acquisto di beni

- e servizi, concretizzate mediante gare telematiche ed il ricorso al mercato elettronico così come disciplinati dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La Centrale regionale di acquisto promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse tipologie di approvvigionamento telematico di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.
  3. La Centrale regionale di acquisto può fornire, altresì, assistenza e consulenza alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale che intendono avviare forme di negoziazione telematica e di accesso al mercato elettronico.
  4. La Centrale regionale di acquisto costituisce riferimento per la realizzazione di un sistema a rete con le altre centrali regionali e la Concessionaria servizi informatici pubblici S.p.A. al fine di assicurare l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa ed ottenere sinergie nell'impiego degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI DIVERSE**

#### **Articolo 11 (Modifiche agli articoli 4, 8 e 26 della l.r. 28/2006)**

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 (organizzazione turistica regionale) è sostituito dal seguente:  
"3. Per il costo del personale addetto agli uffici IAT e per il costo del personale addetto alla statistica, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere e) e g), sono assegnate annualmente specifiche risorse finanziarie alle Province e al Comune di Genova che fanno riferimento alle spese sostenute dalle APT per il personale degli IAT gestiti direttamente e per quello utilizzato per la statistica dai medesimi enti nel corso dell'esercizio 2006. La Regione attribuisce inoltre alle Province e al Comune di Genova risorse finanziarie per le altre spese di funzionamento degli IAT gestiti direttamente e per quelle sostenute a titolo di convenzione o di contribuzione per gli IAT gestiti da terzi. Il costo per la Regione non può essere inferiore ai finanziamenti regionali assegnati alle APT nel 2006 per le stesse finalità di cui al presente comma."
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/2006, dopo la lettera g) è inserita la seguente:  
"g bis) dal Presidente dell'Agenzia regionale di cui al capo IV;"
3. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 28/2006 è sostituito dal seguente:  
"3. Alla data di cui al comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia "In Liguria" è diminuita dei posti assegnati per gli Uffici territoriali. Previo accordo con le Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 28, comma 3, il personale applicato a detti uffici è inserito nella dotazione organica dell'Agenzia a fronte di posti vacanti ovvero trasferito alle Province e al Comune di Genova per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 3. In tal caso, ai suddetti enti sono assegnate le connesse risorse finanziarie."

#### **Articolo 12 (Riqualificazione delle strutture ricettive)**

1. Le strutture ricettive extralberghiere, che effettuano la trasformazione in strutture ricettive alberghiere di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive) con livello di classificazione non inferiore a tre stelle, mantengono i contributi erogati dalla Regione.

#### **Articolo 13 (Contratti relativi agli impianti sportivi)**

1. In deroga alle scadenze di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 15 (disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici) i contratti in essere relativi agli impianti sportivi già di proprietà delle Aziende di Promozione Turistica pervenuti alla Regione in data 1° gennaio 2007 restano validi fino alla scadenza prevista nei contratti stessi.

**Articolo 14**  
**(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 37/2006)**

1. L'articolo 5 della legge regionale 1° dicembre 2006 n. 37 (interventi regionali per la valorizzazione di percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale) è sostituito dal seguente:

**“Articolo 5**  
**(Norma transitoria)**

1. In fase di prima applicazione della presente legge i Comuni presentano le domande di contributo entro il 15 maggio 2007. La Giunta regionale provvede all'approvazione della graduatoria entro il 30 giugno 2007.”.

**Articolo 15**  
**(Trasferimento dei beni della Ferrovia Principe Granarolo al Comune di Genova)**

1. Gli impianti e le infrastrutture delle ferrovie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 (conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59) qualora ricadano interamente nel territorio di un singolo Comune, possono essere trasferiti a titolo gratuito all'Amministrazione comunale competente.

**Articolo 16**  
**(Proroga della disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante)**

1. Per l'anno 2007, in attesa dell'emanazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30) è prorogata la disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante prevista dall'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006).

**Articolo 17**  
**(Modificazioni agli articoli 16 e 17 della l.r. 6/1998)**

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 28 gennaio 1998 n. 6 (norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici), le parole “entro il 28 febbraio” sono sostituite dalle parole “entro il 30 giugno”.
2. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 6/1998 le parole “entro il 30 aprile” sono sostituite dalle parole “entro il 30 settembre.”.

**Articolo 18**  
**(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 16/2004)**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 16 (interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari), le parole “entro il 31 gennaio” sono sostituite dalle parole “entro il 30 giugno”.
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 16/2004 le parole “entro il 30 aprile” sono sostituite dalle parole “entro il 30 settembre.”.

**Articolo 19**  
**(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 5/2006)**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2006 n. 5 (contributi regionali per favorire l'attività delle Pubbliche Assistenze Liguri) le parole “entro il 31 marzo” sono sostituite dalle parole “entro il 31 maggio”.

**Articolo 20**  
**(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 13/2006)**

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 (disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), è inserito il seguente:

**“Articolo 10 bis**  
**(Rimborso delle spese)**

1. Ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, spetta per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.”.

**Articolo 21**  
**(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 13/2006)**

1. All'articolo 11 della l.r. 13/2006 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Per le funzioni di supporto al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 10, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi, a seguito della stipula di apposita convenzione, delle strutture e del personale della Provincia di Genova.”.

**Articolo 22**  
**(Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 13/2006)**

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 13/2006 è inserito il seguente:

**“Articolo 11 bis**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 “Spesa per l'assemblea legislativa regionale” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.”.

**Articolo 23**  
**(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 16/2006)**

1. L'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro) è sostituito dal seguente:

**“Articolo 6**  
**(Rimborsi spese)**

1. Ai componenti del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1 spetta per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.”.

**Articolo 24**  
**(Modificazioni all'articolo 2 della l.r. 19/2006)**

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006 n. 19 (istituzione della Consulta statutaria) è abrogato.

**Articolo 25**  
**(Modifiche alla l.r. 25/2006)**

1. Alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale della Liguria) e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il titolo della legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 è sostituito dal seguente: (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria);
  - b) nei diversi articoli della l.r. 25/2006 le parole “Consiglio regionale – Assemblea Legislativa regionale della Liguria” sono sostituite dalle parole: “Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria”, le parole “Assemblea Legislativa regionale della Liguria” sono sostituite dalle parole “Assemblea Legislativa della Liguria” e le parole “Assemblea Legislativa regionale” sono sostituite dalle parole “Assemblea Legislativa”.

**Articolo 26**  
**(Modifiche alla l.r. 41/2006)**

1. Al comma 2 dell'articolo 86 della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (riordino del servizio sanitario regionale) le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle parole “centottanta giorni”.
2. Il comma 1 dell'articolo 87 della l.r. 41/2006 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale:

- a) entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
  - 1) approva la direttiva vincolante di cui all'articolo 8, comma 2;
  - 2) propone al Consiglio regionale l'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale di cui all'articolo 5;
  - 3) approva le linee guida per l'adozione del regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e del Comitato di rappresentanza, compresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, e fissa i criteri per la nomina del Comitato di rappresentanza stesso di cui all'articolo 15;
  - 4) approva la direttiva vincolante inerente il Consiglio dei sanitari di cui all'articolo 24;
  - 5) fissa i principi inerenti l'aggiornamento alle disposizioni della presente legge degli atti di autonomia aziendale di cui all'articolo 25;
  - 6) definisce l'ambito delle attività attribuite al Distretto, le modalità di esercizio, fasi e tempi di avvio ai sensi dell'articolo 33, comma 3;
  - 7) approva le direttive di cui all'articolo 39, comma 5, lettera a) per l'istituzione o la soppressione di dipartimenti di interesse regionale;
  - 8) approva le direttive per fissare i criteri operativi ed organizzativi per l'istituzione ed il funzionamento dei Dipartimenti gestionali interaziendali di cui all'articolo 39, comma 5, lettera b);
  - 9) approva la direttiva vincolante di cui all'articolo 48 comma 3;
  - 10) istituisce la Consulta regionale di cui all'articolo 76 e ne definisce le modalità di funzionamento;
- b) entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
  - 1) adegua ai contenuti della presente legge le convenzioni in essere con l'Ospedale Galliera e con l'Ospedale Evangelico Internazionale di cui all'articolo 51;
  - 2) nomina il Comitato etico, di cui all'articolo 77. Sino alla nomina del nuovo Comitato etico è prorogata l'attività dei Comitati etici costituiti presso le strutture del servizio sanitario regionale.”.

**Articolo 27**  
**(Sostituzione dell'articolo 113, comma 2 della l.r. 1/2007)**

1. Il comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (testo unico in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

“2. Non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi.”.

**Articolo 28**  
**(Modifica all'articolo 3 comma 1 della l.r. 2/2007)**

1. All'articolo 3, comma 1 della legge regionale 16 gennaio 2007 n. 2 (promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione) dopo la lettera o) sono inserite le seguenti lettere:  
"o bis) Conservatorio di musica "Niccolò Paganini" di Genova;  
o ter) Accademia Ligustica di Belle Arti;".

**Articolo 29**  
**(Integrazione dell'articolo 5 della l.r. 2/2007)**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 2/2007 è aggiunto il seguente comma:  
"3 bis. La Regione attiva forme di raccordo e di coordinamento con il Ministero dell'Università e della Ricerca al fine di evitare sovrapposizioni tra interventi nazionali e regionali."

**Articolo 30**  
**(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 2/2007)**

1. L'articolo 10 della l.r. 2/2007 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 10**  
**(Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie)**

1. La Regione si avvale del Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25 (regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997 n. 59) per il coordinamento delle iniziative in materia universitaria e di alta formazione come previsto dal citato articolo 3.
2. Per assicurare il necessario collegamento con il territorio la Regione attiva opportuni raccordi con le Province liguri e con rappresentanti designati dalle società pubbliche o a prevalenza pubblica o enti senza fine di lucro, che gestiscono sedi universitarie."

**Articolo 31**  
**(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 5/2007)**

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2007 n. 5 (norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali) è abrogato.

**Articolo 32**  
**(Conferma del Collegio dei Revisori dell'Istituto Giannina Gaslini)**

1. Il Collegio dei Revisori dell'Istituto Giannina Gaslini, nominato con decreto del Ministero della Salute 6 agosto 2004, è confermato fino alla nomina del nuovo organo di controllo in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 (riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3) e dalla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione).

**Articolo 33**  
**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 aprile 2007

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2007 N. 14

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 58 in data 1° dicembre 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 243;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 40, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 5 dicembre 2006 ed è stato contestualmente trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi della legge regionale 26 maggio 2006 n. 13;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 14 marzo 2007;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza assoluta con emendamenti dal Consiglio regionale nelle sedute del 22, 26, 28 e 29 marzo 2007;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 4 aprile 2007.*

### 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

*Relazione di maggioranza (Consigliere M. Veschi)*

*Con il presente disegno di legge, sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria adotta disposizioni normative che rivestono il carattere di "legge collegata" alla legge finanziaria regionale per l'anno 2007. Ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari interne, la legge collegata è assegnata alla Commissione competente per materia, è esaminata nell'ambito della sessione di bilancio ed è approvata immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio.*

*In riferimento ai contenuti propri di tale atto normativo, si evidenziano le finalità principali perseguite, quali l'adozione di disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa del personale, di contenimento della spesa e di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e, in ultimo, l'adozione di disposizioni diverse recanti modifiche a leggi vigenti per consentire proroghe di termini o parziali adeguamenti di discipline di settore.*

*Riguardo alle disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa del personale, il Titolo I della legge originariamente conteneva tre articoli, recanti rispettivamente:*

- assunzioni a tempo determinato, allo scopo di perseguire finalità di semplificazione delle procedure e di riduzione dei relativi costi, nonché dei tempi di attesa per l'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Regione Liguria e dagli enti strumentali per l'assunzione degli idonei;*
- mobilità tra pubblico e privato, allo scopo di raggiungere l'obiettivo della riduzione della spesa di personale, tramite il recepimento nell'ordinamento regionale di una disposizione già adottata a livello nazionale, recante il ricorso all'istituto del comando per disporre l'assegnazione temporanea presso datori di lavoro privati, di dirigenti della Regione con conseguente soppressione del relativo posto nella dotazione organica dell'Ente di appartenenza;*
- stabilizzazione dei rapporti di lavoro, sempre allo scopo di perseguire finalità di semplificazione e riduzione dei costi, tramite la reiterazione dell'applicazione di disposizioni della legge finanziaria regionale dell'anno 2006 al personale non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeter-*

*minato, che presta attività lavorativa presso la Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge.*

*Successivamente, in sede di I Commissione, competente per l'esame di merito, sono stati approvati alcuni emendamenti, d'iniziativa della Giunta, volti ad integrare il Titolo I, inserendo al contempo i Titoli II e III recanti rispettivamente le disposizioni in materia di contenimento della spesa e di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, nonché disposizioni diverse di proroga di termini e adeguamenti normativi di settore.*

*Le principali modifiche introdotte, riguardano, pertanto, l'inserimento nel Titolo I dell'articolo relativo alle disposizioni sul personale regionale, che prevede la corresponsione di un compenso annuo al personale non dirigente, che trova finanziamento a valere sulle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, e di un ulteriore articolo di proroga della validità delle graduatorie del personale regionale, formate a seguito delle selezioni per le progressioni verticali, evitando il ricorso ad ulteriori procedure selettive che comporterebbero tempi ed oneri maggiori.*

*Inoltre, con l'inserimento del Titolo II, è stato approvato un articolo, il n. 6, relativo all'introduzione nell'ordinamento regionale di uno strumento, la Centrale regionale di acquisto, previsto dalla legge finanziaria statale per l'anno 2007, secondo la quale le Regioni possono costituire centrali operanti quali centrali di committenza, al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica per l'acquisizione di beni e servizi. Gli articoli seguenti (nn. 7, 8, 9) disciplinano il ruolo assegnato alla Centrale regionale di acquisto, l'operatività del sistema di negoziazione, la promozione delle procedure telematiche di acquisto, concretizzate mediante gare telematiche e ricorso al mercato elettronico.*

*Infine, l'inserimento del Titolo III contiene gli articoli riguardanti, come già sopra accennato, proroghe di termini o adeguamenti tecnici di normative previgenti, al fine di disciplinare regimi transitori previsti da leggi regionali o di prevedere indicazioni relative alla dotazione finanziaria destinata all'assegnazione di contributi, che si elencano, di seguito:*

- proroga per l'anno 2007 della disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante;*
- previsione di termini congrui per la ricezione delle domande e l'approvazione delle graduatorie relativamente alle leggi regionali per gli oratori, la gestione e l'organizzazione dei soggiorni socio-educativi e didattici, la valorizzazione di percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale;*
- adeguamento in termini di costi e di dotazione organica a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale sull'organizzazione turistica;*
- trasferimento a titolo gratuito di impianti e infrastrutture nel settore delle ferrovie.*

*Concludo auspicando che il presente disegno di legge sia suffragato ad ampia maggioranza di voti da parte dell'Assemblea Legislativa regionale, allo scopo di consentire l'adozione, nei tempi stabiliti per la sessione di bilancio, di una normativa collegata alla legge finanziaria regionale, volta ad ottenere la razionalizzazione di determinati interventi da parte dell'Ente Regione, realizzando così notevoli risparmi e conseguente contenimento della spesa pubblica.*

*Relazione di minoranza (Consigliere N. Abbundo)*

*Non si può fare a meno di rilevare come il disegno di legge proposto dalla Giunta ed avente ad oggetto "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2007", presenti numerosi aspetti carenti se non del tutto sfavorevoli.*

*Le norme prodotte in materia di razionalizzazione della spesa del personale evidenziano inadeguatezze che si rilevano particolarmente nell'articolo recante le disposizioni concernenti la gestione del personale regionale.*

*Lacune normative si riscontrano inoltre in materia di contenimento della spesa e di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi; le disposizioni previste dalla Giunta non sono in grado di assolvere compiutamente alla propria funzione, lasciando numerosi spazi di miglioramento per quanto concerne soprattutto l'operatività del sistema e, pertanto, il conseguimento di obiettivi quali l'aggregazione e la standardizzazione della domanda, il monitoraggio dei consumi, lo sviluppo della concorrenza, l'adeguamento degli standard di qualità agli effettivi bisogni e la semplificazione del processo di acquisto.*

*Esprimiamo, quindi, il nostro totale disaccordo al disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2007, così come presentato dalla Giunta Regionale.*

*Relazione di minoranza (Consigliere M. Marcenaro)*

*Non si può fare a meno di evidenziare come il disegno di legge proposto dalla Giunta ed avente ad ogget-*

to "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2007", presenti numerosi aspetti negativi.

Le norme prodotte in materia di razionalizzazione della spesa del personale affermano carenze che vengono evidenziate particolarmente nell'articolo recante le disposizioni concernenti la gestione del personale regionale.

Lacune normative si riscontrano inoltre in materia di contenimento della spesa e di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi; le disposizioni previste dalla Giunta non sono in grado di assolvere compiutamente alla propria funzione, lasciando numerosi spazi di miglioramento per quanto concerne soprattutto l'operatività del sistema e, pertanto, il conseguimento di obiettivi quali l'aggregazione e la standardizzazione della domanda, il monitoraggio dei consumi, lo sviluppo della concorrenza, l'adeguamento degli standard di qualità agli effettivi bisogni e la semplificazione del processo di acquisto.

Esprimiamo, quindi, il nostro pieno dissenso al disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2007, così come pervenutoci dalla Giunta Regionale.

*Relazione di minoranza (Consigliere F. Orsi)*

A marzo inoltrato giunge in Consiglio regionale un provvedimento che dovrebbe essere approvato entro dicembre, un ritardo non giustificabile neppure dal ritardo del Parlamento relativo all'approvazione della legge finanziaria dello Stato anche perché non si rilevano interventi strutturali che avrebbero dovuto attendere le linee di indirizzo nazionali.

Con continuità rispetto alle precedenti leggi finanziarie l'attuale amministrazione regionale prosegue nell'aumento della pressione fiscale (oggi tocca all'ecotassa) e nella dismissione del patrimonio regionale (oggi attraverso nuove norme sulla cartolarizzazione) senza intervenire sulle possibili economie di spesa.

Questo approccio politico non è condivisibile soprattutto perché mancano le misure strutturali per il contenimento della spesa. Quelle poche e generalizzate norme date da questa legge finanziaria da una parte non realizzeranno un reale contenimento della spesa (la sanità è esclusa) e dall'altra realizzano una continua incoerenza rispetto alle dichiarazioni politiche, perfino, ai precedenti provvedimenti amministrativi.

Mi riferisco in particolare al contenimento delle spese sul personale dipendente di tutto l'aggregato regionale che comprendono anche l'A.R.P.A.L., di recente riorganizzata con una nuova legge che ne ha aumentato le competenze, che vede frustrata la propria possibilità di completamento della pianta organica e la promessa di stabilizzazione del precariato in un settore così delicato come quello dell'Agenzia per l'Ambiente.

Totale dissenso, quindi, esprimo sui contenuti e sull'impianto generale della finanziaria invitando il Consiglio regionale ad un voto di dissenso.

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 4*

- La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006 n. 1;

*Nota all'articolo 5*

- La legge 27 dicembre 2006 n. 296 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006 n. 299 S.O.;

*Nota all'articolo 6*

- La legge 23 dicembre 2005 n. 266 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 2005 n. 302 S.O.;

*Note all'articolo 7*

- Il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006 n. 100 S.O.;

- La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006 n. 1;

*Nota all'articolo 8*

- La legge regionale 18 dicembre 2006 n. 42 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2006 n. 19;

*Note all'articolo 9*

- La legge 23 dicembre 1999 n. 488 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1999 n. 302 S.O.;

- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 2000 n. 302 S.O.;

*Nota all'articolo 12*

- La legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 è pubblicata nel B.U. 17 marzo 1982 n. 11 Suppl.;

*Nota all'articolo 13*

- La legge regionale 10 agosto 2004 n. 15 è pubblicata nel B.U. 25 agosto 2004 n. 7;

*Nota all'articolo 14*

- La legge regionale 1° dicembre 2006 n. 37 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006 n. 18;

*Note all'articolo 15*

- Il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è pubblicato nella G.U. 10 dicembre 1997 n. 287;
- La legge 15 marzo 1997 n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997 n. 63 S.O.;
- Nota all'articolo 16
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2003 n. 235 S.O.;
- La legge 14 febbraio 2003 n. 30 è pubblicata nella G.U. 26 febbraio 2003 n. 47;
- Nota all'articolo 17
- La legge regionale 28 gennaio 1998 n. 6 è pubblicata nel B.U. 18 febbraio 1998 n. 3;
- Nota all'articolo 18
- La legge regionale 10 agosto 2004 n. 16 è pubblicata nel B.U. 25 agosto 2004 n. 7;
- Nota all'articolo 19
- La legge regionale 14 marzo 2006 n. 5 è pubblicata nel B.U. 22 marzo 2006 n. 3;
- Nota all'articolo 20
- La legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006 n. 8;
- Nota all'articolo 23
- La legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 è pubblicata nel B.U. 12 luglio 2006 n. 10;
- Nota all'articolo 24
- La legge regionale 24 luglio 2006 n. 19 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006 n. 12;
- Nota all'articolo 25
- La legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006 n. 13;
- Nota all'articolo 26
- La legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006 n. 18;
- Nota all'articolo 27
- La legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007 n. 1;
- Nota all'articolo 28
- La legge regionale 16 gennaio 2007 n. 2 è pubblicata nel B.U. 24 gennaio 2007 n. 2;
- Nota all'articolo 30
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25 è pubblicato nella G.U. 17 febbraio 1998 n. 39;
- La legge 15 marzo 1997 n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997 n. 63 S.O.;
- Nota all'articolo 31
- La legge regionale 14 febbraio 2007 n. 5 è pubblicata nel B.U. 21 febbraio 2007 n. 4;
- Nota all'articolo 32
- Il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 è pubblicato nella G.U. 27 ottobre 2003 n. 250;
- La legge 16 gennaio 2003 n. 3 è pubblicata nella G.U. 20 gennaio 2003 n. 15 S.O.;
- La legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 è pubblicata nel B.U. 5 aprile 2006 n. 4.

#### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

*Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Settore Coordinamento Risorse Finanziarie*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2007 N. 15**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga**

la seguente legge regionale:

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO**

### **Articolo 1 (Indebitamento)**

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l'anno 2007 in 150 milioni di euro.

### **Articolo 2 (Vincolo di destinazione)**

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2007-2009, per l'anno 2007 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono destinate alle esigenze del settore sanitario regionale.
2. Per la copertura dei disavanzi del settore sanitario regionale cumulati al 31 dicembre 2006 sono vincolate nel 2007 risorse nell'ammontare di euro 345.500.000,00 di cui euro 110.400.000,00 finalizzate alla copertura del disavanzo 2006.
3. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 le risorse derivanti dal maggior gettito assicurato dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 novembre 2005 n. 17 (disposizioni in materia di entrate tributarie) sono vincolate al finanziamento della spesa sanitaria secondo le previsioni del piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale 2007-2009, di cui all'articolo 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)).
4. Il maggior gettito derivante dalla variazione della tassa automobilistica di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)) è destinato alla copertura del disavanzo del settore sanitario regionale per l'anno 2004.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI**

#### **Articolo 3 (Applicazione tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è dovuto, in attuazione dell'articolo 26 della legge 18 aprile 2005 n. 62 (disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), per la tipologia di rifiuti e nella misura di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

#### **Articolo 4 (Integrazione all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2005 n. 17)**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 17/2005 sono aggiunti i seguenti commi:  
"1 bis. L'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) è determinata:  
a) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), compreso fra euro 13.001,00 e euro 13.046,00, applicando l'aliquota di cui al comma 1 lettera b) all'intero ammontare del reddito imponibile e riducendo l'addizionale così determinata di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,987 e la differenza tra euro 13.046,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE);  
b) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), compreso fra euro 13.047,00 e euro 20.000,00, applicando l'aliquota di cui al comma 1 lettera b) all'intero ammontare del reddito imponibile determinato ai fini dell'addi-

zionale regionale all'imposta sul reddito (IRE);

- c) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) compreso fra euro 20.001,00 e euro 20.030,00, applicando l'aliquota di cui al comma 1 lettera c) all'intero ammontare del reddito imponibile e riducendo l'addizionale così determinata di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra euro 20.030,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE);
- d) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), pari o superiore a euro 20.031,00, applicando l'aliquota di cui al comma 1, lettera c) all'intero ammontare del reddito imponibile determinato ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE).

1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano a decorrere dall'anno d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.”.

#### **Articolo 5**

#### **(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP))**

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) della Regione Liguria, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è determinata nella misura del 7,5 per cento.

#### **Articolo 6**

#### **(Estinzione di crediti e rimborsi di modesta entità per tributi regionali)**

1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2006, relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di 16,00 euro.
2. Non si procede parimenti al rimborso per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore a 16,00 euro.
3. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA**

##### **CAPO I**

#### **MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA**

#### **Articolo 7**

#### **(Contenimento della spesa per il personale della Regione)**

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto degli obiettivi di contenimento posti dal patto di stabilità interno, il complesso della spesa per il personale della Regione Liguria non può essere superiore, per l'anno 2007, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto:
  - a) delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2005;
  - b) delle spese per il personale appartenente alle categorie protette;

- c) delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari;
  - d) delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.
3. Il mancato rispetto del limite di spesa previsto al comma 1 comporta il divieto di procedere nell'anno 2008 ad assunzioni a tempo indeterminato.

### **Articolo 8**

#### **(Contenimento della spesa per beni e servizi della Regione)**

1. Al fine di conseguire il pieno rispetto del patto di stabilità interno, il complesso della spesa diretta per beni e servizi della Regione Liguria non può essere superiore, per l'anno 2007, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento, salvo quanto disposto dai successivi commi.
2. Al fine di contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi finalizzati ad attività di rappresentanza e pubbliche relazioni, nonché all'effettuazione di mostre, convegni e pubblicità, il complesso della spesa diretta per dette finalità non può essere superiore, per l'anno 2007, al limite di spesa stabilito per l'anno 2006 per le medesime finalità ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della l.r. 2/2006.
3. L'aggregato di cui al comma 2 non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito di programmi comunitari, nonché la pubblicità avente carattere legale o finanziario ovvero effettuata nell'ambito della comunicazione istituzionale della Regione. Non sono comprese, altresì, le spese effettuate nell'espletamento di compiti istituzionali in attuazione di specifiche leggi settoriali di promozione, sostegno ed incentivazione di eventi o manifestazioni.
4. Il complesso delle spese per consulenze ed incarichi professionali non può essere superiore, per l'anno 2007, al limite di spesa stabilito per l'anno 2006 per le medesime finalità ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della l.r. 2/2006.
5. L'aggregato di cui al comma 4 non comprende:
  - a) le spese interamente finanziate nell'ambito di programmi comunitari;
  - b) le spese relative al conferimento di incarichi a soggetti rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) ovvero a soggetti direttamente o indirettamente controllati dalla Regione;
  - c) le spese relative al conferimento di incarichi a soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5 della l. 311/2004;
  - d) le spese concernenti le collaborazioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 (delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro));
  - e) le spese concernenti le collaborazioni di cui all'articolo 409, comma 3 del codice di procedura civile.

### **Articolo 9**

#### **(Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato)**

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 2/2006, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, non può essere superiore, per l'anno 2007, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 le spese di personale sono definite ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 7.
3. Fermo restando l'obiettivo di complessivo contenimento di cui al comma 1 la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, può disporre per gli enti per i quali sia intervenuta una modifica legislativa opportuni adeguamenti.

### **Articolo 10**

#### **(Contenimento della spesa di funzionamento degli enti del settore regionale allargato)**

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, i trasferimenti di parte corrente per l'anno 2007 destinati alla copertura delle spese di funzionamento degli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 2/2006, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, sono ridotti dell'1,8 per cento rispetto agli impegni assunti al medesimo titolo nell'anno 2005.
2. Fermo restando l'obiettivo di complessivo contenimento di cui al comma 1 la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, può disporre per gli enti per i quali sia intervenuta una modifica legislativa opportuni adeguamenti.
3. Gli enti del settore regionale allargato, come definiti al comma 1, sono soggetti alle disposizioni statali recanti riduzioni di specifiche tipologie di spesa in quanto applicabili alla Regione.

### **Articolo 11**

#### **(Autorizzazione alla contrazione di mutui da parte delle Aziende sanitarie)**

1. Ai fini del rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica, la Regione autorizza gli enti operanti nel comparto della sanità alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti.
2. La Giunta regionale individua i criteri per la determinazione delle entrate utili al calcolo del limite dell'indebitamento autorizzabile a livello regionale per gli enti operanti nel comparto della sanità.

### **Articolo 12**

#### **(Contenimento della spesa farmaceutica)**

1. A decorrere dall'anno successivo all'avvenuto conseguimento degli obiettivi in materia di contenimento della spesa farmaceutica di cui alle disposizioni previste dalla lettera f) e dalla lettera l) dell'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), è sospesa l'applicazione della tassa annuale sulle concessioni regionali per l'apertura e l'esercizio di farmacie riportata al titolo I "igiene e sanità" numero d'ordine 1, seconda colonna, della tariffa allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) e il contributo annuo previsto per le farmacie non rurali riportato in nota al medesimo numero d'ordine.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e ulteriormente reso noto attraverso il sito web della Regione Liguria [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it), dà atto entro il 28 febbraio di ciascun anno, in rapporto all'anno precedente, del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Al fine di permettere l'adempimento degli obblighi tributari in relazione a quanto disposto nel presente articolo, a partire dall'anno 2008 il termine previsto per il pagamento della tassa di concessione regionale e il contributo annuo per l'apertura e l'esercizio di farmacie è prorogato al 31 marzo.

### **Articolo 13**

#### **(Disposizioni inerenti il contenimento della spesa farmaceutica per il rispetto degli impegni assunti con l'accordo 6 marzo 2007 con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze)**

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001 n. 405 (interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), del parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data 20 febbraio 2007 ed ai fini del rispetto degli impegni assunti con l'accordo 6 marzo 2007 con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente agli interventi per il contenimento della spesa

farmaceutica, per quanto concerne la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, è posto a carico del Servizio Sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica, salvo le deroghe previste con provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale può altresì derogare dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in presenza di atti nazionali o regionali finalizzati a garantire i medesimi effetti economici.

## **CAPO II INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI**

### **Articolo 14 (Fondo Investimenti Regionali)**

1. Il Fondo Investimenti Regionali per il finanziamento dei programmi di investimento comunitari, nazionali e regionali è determinato per l'anno 2007 in euro 39.000.000,00.
2. Il fondo è destinato al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale della Regione.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la ripartizione del Fondo per aree omogenee di intervento ed i criteri per la selezione dei progetti.
4. La Giunta regionale individua successivamente la finalizzazione dei finanziamenti.

### **Articolo 15 (Fondo Regionale per l'attuazione del Piano degli Interventi)**

1. Il Fondo regionale per l'attuazione del Piano degli interventi è determinato per l'anno 2007 in euro 10.000.000,00.
2. Sono finanziati interventi e progetti localizzati nel territorio ligure nelle aree tematiche e secondo le modalità ed i criteri indicati dal Protocollo d'intesa Regione-Province approvato con deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2005 n. 730 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le domande di finanziamento sono presentate alle Province dai soggetti beneficiari individuati nell'articolo 5 del Protocollo d'Intesa entro trenta giorni dall'assunzione delle deliberazioni regionali di avvio della procedura istruttoria del Piano degli Interventi e della determinazione dei criteri di perequazione.
4. Le Province, avvalendosi della Commissione Mista, curano l'istruttoria delle domande di finanziamento e formulano entro i sessanta giorni successivi gli atti relativi all'individuazione dei progetti ammissibili ai fini dell'adozione della proposta definitiva da parte del Consiglio regionale.
5. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2006.

### **Articolo 16 (Programma investimenti in sanità)**

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2007 in euro 58.400.000,00.
2. La quota di cofinanziamento a carico della Regione ammonta a euro 9.300.000,00.

### **Articolo 17 (Acquisizione azioni Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A.)**

1. Al fine della partecipazione totalmente pubblica al capitale della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A. e a parziale modifica dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.A.), la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire azioni della stessa fino ad un valore capitale di euro 7.000.000,00 e ad approvarne le modifiche allo Statuto.

**Articolo 18**  
**(Partecipazioni societarie)**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, per il tramite della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A., partecipazioni in società di interesse regionale mediante i finanziamenti all'uopo destinati nell'ambito del Fondo Investimenti Regionali.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli adempimenti necessari nell'ambito delle procedure di riordino e dismissione delle partecipazioni azionarie della Società Sviluppo Italia, previste dal comma 461 dell'articolo 1 della l. 296/2006.

**Articolo 19**  
**(Cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli enti del settore regionale allargato)**

1. Ai sensi dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) la Giunta regionale è autorizzata a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di società a responsabilità limitata con capitale iniziale di euro 10.000,00 avente per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei patrimoni immobiliari della Regione e degli enti del settore regionale allargato fermi restando in capo alla Regione gli effetti delle predette operazioni.
2. Nelle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 possono essere inclusi i patrimoni immobiliari dei Comuni, delle Province e degli altri enti pubblici con sede nel territorio regionale che ne facciano richiesta.
3. E' abrogato l'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 2004 n. 7 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2004)).

**Articolo 20**  
**(Valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare della Regione e degli enti del settore regionale allargato)**

1. I beni del patrimonio immobiliare della Regione nonché degli enti del settore regionale allargato possono essere trasferiti a titolo oneroso o conferiti a favore di enti o società possedute anche indirettamente dalla Regione, eventualmente costituiti a tale scopo, al fine della loro gestione, valorizzazione e dismissione.
2. Ai trasferimenti ed ai conferimenti effettuati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di trasferimenti o conferimenti di beni degli enti pubblici.

**Articolo 21**  
**(Anticipazione di cassa ad A.R.P.A.L.)**

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (A.R.P.A.L.) fino all'ammontare di euro 5.600.000,00 nelle more dell'erogazione dell'indennizzo da parte di Rete Ferroviaria Italiana per l'acquisizione dell'immobile di proprietà dell'Agenzia già sede del Dipartimento Provinciale di Genova.

**Articolo 22**  
**(Definanziamento automatico)**

1. A decorrere dal 2007 i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbono procedere alla consegna dei lavori entro ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali.
2. Il mancato rispetto dei tempi previsti al comma 1 comporta il definanziamento automatico dei pro-

getti interessati.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)) come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 3 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)) continuano ad applicarsi esclusivamente ai progetti finanziati entro il 31 dicembre 2006.
4. Il termine di cui al comma 1 è sospeso per il periodo di tempo relativo all'attuazione delle procedure di esproprio.

#### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 23 (Fondi speciali)**

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della l.r. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2007, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

##### **Articolo 24 (Copertura finanziaria)**

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2007.

##### **Articolo 25 (Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 aprile 2007

**IL PRESIDENTE**  
Claudio Burlando

---

---

**Allegato 1 (Articolo 3)****Tariffa tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**

Regime del tributo	
Tipologie rifiuti	Importo tributo
<p>A. RIFIUTI INERTI DEL SETTORE MINERARIO, ESTRATTIVO, EDILIZIO, LAPIDEO E METALLURGICO, IVI COMPRESI I RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA SCAVI</p> <p>- All.2 d.m.18.7.96</p> <p>- All.3 d.m.18.7.96</p> <p>- All.4 d.m. 18.7.96</p>	<p>- € /Kg. 0,00103</p> <p>- € /Kg. 0,00207</p> <p>- € /Kg. 0,00155</p>
B. RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	- € /Kg. 0,00520
C. RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	- € /Kg. 0,00520
D. RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI IN BASE A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE	- € /Kg. 0,01030
E. SCARTI E SOVVALLI DI RIFIUTI URBANI, E DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO CON OPERAZIONI DI SELEZIONE AUTOMATICA RICICLAGGIO E COMPOSTAGGIO IN IMPIANTI A TECNOLOGIA COMPLESSA CONFERITI AI FINI DELLO SMALTIMENTO IN DISCARICA	- € /Kg. 0,00207

F. SCARTI E SOVVALLI DI RIFIUTI SPECIALI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO CON OPERAZIONI DI SELEZIONE AUTOMATICA RICICLAGGIO E COMPOSTAGGIO IN IMPIANTI A TECNOLOGIA COMPLESSA CONFERITI AI FINI DELLO SMALTIMENTO IN DISCARICA	- € /Kg.0,00103
G. FANGHI PALABILI DI RIFIUTI URBANI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI	- € /Kg.0,00207
H FANGHI PALABILI DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI	- € /Kg.0,00103
I. FANGHI PALABILI DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI PERICOLOSI	- € /Kg.0,00103
J. RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AD INCENERIMENTO TAL QUALI SENZA RECUPERO ENERGETICO	- € /Kg.0,00207
K .RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AD INCENERIMENTO TAL QUALI SENZA RECUPERO ENERGETICO	- € /Kg.0,00103

**TABELLA A (Articolo 23)****INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

AREA	2007	2008	2009
I – ISTITUZIONALE	180.000		
II – PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, STATALE, REGIONALE	10.000		
III – TERRITORIO	100.000		
IV – AMBIENTE	100.000		
VII – EDILIZIA	200.000	200.000	200.000
VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA	90.000		
X – PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONI	500.000		
XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	2.000.000		
XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	20.000		
XV – COMMERCIO, FIERE E MERCATI	220.000		
XVIII – GESTIONALE	150.000	750.000	750.000

**TABELLA B (Articolo 23)****INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

AREA	2007	2008	2009
I – ISTITUZIONALE	220.000		
II – PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, STATALE, REGIONALE	1.000.000		
III – TERRITORIO	100.000		
IV – AMBIENTE	210.000		
V – INFRASTRUTTURE	200.000		
VI – TRASPORTI	2.000.000		
VII – EDILIZIA	1.200.000	1.200.000	1.200.000
VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA	10.000		
X – PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONI	500.000		
XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	1.200.000		
XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	10.000		
XIV – INDUSTRIA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA	1.000.000		
XV – COMMERCIO, FIERE E MERCATI	100.000		
XVII – TURISMO	1.000.000		

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2007 N. 15

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 57 in data 1° dicembre 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 242;*
- c) *è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 37, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 5 dicembre 2006 ed è stata contestualmente inviata al Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi della legge regionale 26 maggio 2006 n. 13;*
- d) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 15 marzo 2007;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza assoluta con emendamenti dal Consiglio regionale nelle sedute del 22, 26, 28 e 29 marzo 2007;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 4 aprile 2007.*

### 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

*Relazione di maggioranza (Consigliere U. Benvenuti)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*nella presente relazione vengono illustrate le principali scelte strategiche compiute dalla legge finanziaria della Regione Liguria per il 2007 sul fronte delle entrate e su quello della spesa, ai fini della determinazione del quadro di riferimento per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale.*

*La legge finanziaria fissa innanzi tutto il livello massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio, in 150 milioni di Euro, cifra che rientra nel limite potenzialmente attivabile a legislazione vigente.*

*Inoltre, vincola prioritariamente alle esigenze finanziarie del Settore sanitario regionale le disponibilità derivanti dalla gestione del bilancio e, in particolare, le risorse conseguenti al maggior gettito della tassa automobilistica dovute all'aumento della stessa dal 1° gennaio 2007.*

*Poiché la Regione, con legge n. 17/2005, ha esercitato la facoltà prevista dalla normativa statale di modulare l'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'I.R.E., in relazione al livello di reddito imponibile del contribuente, la legge finanziaria introduce un meccanismo di correzione volto ad eliminare le anomalie dell'imposizione sui "redditi di confine".*

*Viene, inoltre, aggiornato il metodo di calcolo per l'applicazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, reso opportuno alla luce del decreto legislativo n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/C.E. relativa alle discariche di rifiuti", che ha introdotto una nuova classificazione degli impianti di discarica distinti in discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi, e della conseguente modifica della legge 549/95, che ha adeguato a tale classificazione le misure minima e massima del tributo.*

*Il regime agevolativo in materia di imposta regionale sulle attività produttive, già in vigore per la Regione Liguria nei confronti degli organismi di volontariato e delle cooperative sociali e loro consorzi, viene esteso alle aziende pubbliche di servizi alla persona che, come è noto, sono le ex I.P.A.B. trasformate, a seguito del processo di riforma, in persone giuridiche pubbliche.*

*Sul fronte delle disposizioni per il contenimento della spesa, al fine di conseguire il pieno rispetto del patto di stabilità interno, la legge finanziaria stabilisce che il complesso della spesa diretta per il personale della Regione Liguria, ivi compreso il complesso della spesa per il personale degli Enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli Enti operanti nel comparto della Sanità, non possa essere superiore, per l'anno 2007, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nel 2005 diminuito dell'1,8%. Inoltre, si prevede la riduzione della spesa diretta per beni e servizi nella misura dell'1,8% rispetto ai corrispondenti impegni di spesa assunti nel 2005, nonché il contenimento della spesa relativamente ad attività di rappresentanza, pubbliche relazioni, mostre, convegni e pubblicità, il cui ammontare, per l'anno 2007, non può*

superare il 50% degli impegni assunti nel 2004; infine, un analogo limite viene previsto anche per le spese di consulenza e di incarichi professionali.

In attuazione, poi, del comma 796 della Finanziaria 2007, vengono dettate disposizioni finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica prevedendo, quale strumento di incentivazione per i titolari di farmacia, la possibile sospensione dell'applicazione della tassa annuale sulle concessioni regionali per l'apertura e l'esercizio di farmacie nel caso del raggiungimento, nell'anno precedente, degli obiettivi previsti, rispettivamente, dall'articolo 5 del D.L. 347/2001 convertito in L. 405/2001, che fissa il limite massimo della spesa farmaceutica convenzionata al 13% della spesa sanitaria complessiva e dall'articolo 48, comma 1 del D.L. 269/2003 convertito in legge 326/2003, in base al quale la componente non convenzionata non può eccedere il 3% della spesa complessiva.

Sul fronte degli interventi in materia di investimenti, viene determinato in Euro 40.000.000 il Fondo Investimenti Regionali, destinato alle politiche di investimento per lo sviluppo infrastrutturale e socio economico della Regione.

Il Fondo regionale per l'attuazione del piano degli interventi è determinato in 10.000.000,00. Secondo quanto previsto nel Protocollo d'intesa per gli anni 2005-2007 tra la Regione e le Province liguri, i soggetti beneficiari vengono individuati nei Comuni localizzati nell'entroterra e si prevede la ripartizione secondo criteri perequativi e di priorità per gli interventi sovracomunali, negli ambiti di intervento identificati nel Protocollo stesso.

Il Programma per gli investimenti in Sanità destinati al patrimonio immobiliare e allo sviluppo tecnologico è finanziato, per il 2007, in euro 58.400.000,00. La quota di cofinanziamento a carico della Regione ammonta ad euro 9.300.000,00.

Si provvede inoltre a definire l'assetto proprietario della società finanziaria regionale F.I.L.S.E. s.p.a. in modo da renderlo coerente con il quadro normativo nazionale ed europeo in materia di affidamento "in house" di attività di beni e servizi da parte di enti e amministrazioni pubbliche. La totale acquisizione della società in mano pubblica consentirà inoltre di impiegare la stessa quale soggetto per l'attuazione delle misure di programmazione comunitaria previste per il periodo 2007-2013 nel pieno rispetto dei vincoli posti dall'Unione Europea a presidio della tutela del mercato e della concorrenza.

La Giunta viene autorizzata a predisporre uno strumento per ottimizzare tempi e costi dei processi di valorizzazione e dismissione del patrimonio attivabili dagli Enti ed Amministrazioni pubbliche della Regione. In particolare, il riferimento alle disposizioni statali che disciplinano nello specifico tali strumenti consente, da un lato, di avvalersi delle esenzioni fiscali disposte dal legislatore, che si manifestano in un abbattimento medio dei costi fiscali delle operazioni di circa il 10% del valore complessivo delle stesse, dall'altro di ridurre la tempistica delle operazioni di valorizzazione e dismissione.

Infine, viene introdotta una norma per migliorare l'efficienza della spesa in conto capitale, tendenzialmente molto lenta rispetto alla spesa corrente, in particolare per quanto riguarda il comparto degli investimenti infrastrutturali.

L'istituto del defianziamento automatico viene esteso a tutti i soggetti beneficiari di finanziamenti regionali e non solo agli Enti locali, in quanto il miglioramento dell'efficienza della spesa in conto capitale riguarda tutti i destinatari di contributi regionali.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, auspico che l'Assemblea legislativa voglia pronunciarsi favorevolmente sul presente disegno di legge, approvato a maggioranza dalla II Commissione.

*Relazione di minoranza (Consigliere N. Abbundo)*

Il disegno di legge proposto dalla Giunta ed avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2007)", presenta numerosi aspetti negativi.

Prioritariamente, sul fronte dell'entrata, la Giunta persevera in un'ottica di indiscriminato incremento della pressione fiscale e tributaria sui cittadini Liguri.

Questa Maggioranza continua a smentire se stessa e le proprie promesse elettorali perseverando nella pressione tributaria sui cittadini Liguri.

Continua, in maniera incomprensibile, l'incremento di alcune voci di entrata con vigenza in futuri esercizi e non viene considerata la possibilità di razionalizzare la spesa in modo da conseguire quei risparmi che consentano di evitare l'applicazione di queste maggiorazioni d'imposta.

Si evidenzia come il prelievo che si intende effettuare, nonostante l'introduzione di alcune variazioni, continua a non tutelare, così come per il precedente provvedimento, le fasce più deboli di reddito, e a non

*perseguire l'obiettivo di una effettiva equità sociale.*

*Infine non si riscontrano neanche in questa occasione, come per la precedente legge finanziaria, misure capaci di incidere in modo significativo sulla attuale struttura della spesa.*

*Per tali motivi siamo portati ad esprimere nuovamente giudizi fortemente negativi sulla manovra nel suo complesso ed in particolare sui provvedimenti legati all'entrata.*

*Relazione di minoranza (Consigliere G. Garibaldi)*

*Il DDL 242 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007)" è sicuramente la norma più importante presa in esame dal Consiglio perché stabilisce le linee di sviluppo della Regione.*

*Il provvedimento si compone di quattro titoli e di 23 articoli.*

*Non è possibile non evidenziare che il provvedimento è stato continuamente e malamente modificato. Basta dire che dalla prima versione, composta da 9 articoli, si è arrivati alla definitiva di 23 passando attraverso un iter frutto di maldestri arrangiamenti.*

*Analizzando il provvedimento non possiamo sottolineare che l'indebitamento della nostra Regione desta serie preoccupazioni. Non possiamo non notare che questa legge ridurrà ulteriormente l'efficienza del sistema socioeconomico ligure, con devastanti conseguenze.*

*Inoltre i contribuenti liguri dovranno sobbarcarsi ulteriori e pesanti tributi.*

*Pertanto su questa legge finanziaria non posso che esprimere un giudizio completamente negativo: essa manca totalmente di una prospettiva e di obiettivi reali ed efficaci. Essa nasce, infatti, solo dall'esigenza di giustificare l'attività dell'attuale Giunta.*

*Relazione di minoranza (Consigliere M. Marcenaro)*

*Il disegno di legge proposto dalla Giunta ed avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2007)", presenta numerosi aspetti negativi.*

*Prioritariamente, sul fronte dell'entrata, la Giunta persevera in un'ottica di indiscriminato incremento della pressione fiscale e tributaria sui cittadini Liguri.*

*Si evidenzia come il prelievo che si intende effettuare, nonostante l'introduzione di alcune variazioni, continua a non tutelare, così come per il precedente provvedimento, le fasce più deboli di reddito, e a non perseguire l'obiettivo di una effettiva equità sociale.*

*Questa Maggioranza continua a smentire se stessa e le proprie promesse elettorali perseverando nella pressione tributaria sui cittadini Liguri.*

*Continua, in maniera incomprensibile, l'incremento di alcune voci di entrata con vigenza in futuri esercizi e non viene considerata la possibilità di razionalizzare la spesa in modo da conseguire quei risparmi che consentano di evitare l'applicazione di queste maggiorazioni d'imposta.*

*Si evidenzia quindi dal lato dell'entrata una sostanziale incapacità di tutta la manovra di attuare una effettiva equità distributiva del prelievo tributario e conseguentemente anche le finalità di redistribuzione in termini di servizi che si preventivano si risolveranno in una illusione per molti contribuenti appartenenti alle fasce più deboli, che si pagheranno, attraverso le maggiorazioni, tutti i servizi che a loro verranno erogati.*

*Infine non si riscontrano neanche in questa occasione, come per la precedente legge finanziaria, misure capaci di incidere in modo significativo sulla attuale struttura della spesa.*

*Per tali motivi siamo portati ad esprimere nuovamente giudizi fortemente negativi sulla manovra nel suo complesso e soprattutto sui provvedimenti legati all'entrata.*

*Relazione di minoranza (Consigliere L. Morgillo)*

*Il DDL 242 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007)" è il provvedimento normativo più importante all'esame del Consiglio, da cui dipendono, in buona sostanza, le linee di sviluppo della nostra Regione.*

*Il provvedimento si compone di quattro titoli e di 23 articoli.*

*Non possiamo fare a meno di rilevare come dagli iniziali 9 articoli del DDL nella sua prima versione, si sia arrivati agli attuali 23, frutto di numerosi emendamenti da parte della stessa Giunta, che ha proceduto a continui "arrangiamenti", nel tentativo di dare un senso ad un disegno di legge poco incisivo e per niente risolutivo.*

*Passando all'esame dell'articolato, desta preoccupazione la previsione espressa all'art. 1 per cui la crescita dell'indebitamento regionale è giunta al limite della capienza e, soprattutto, le previsioni dedotte dalle relazioni illustrative, che prevedono una capacità di indebitamento pari a zero per gli anni 2008-2009.*

*Questa situazione, unita alle difficoltà che stanno colpendo la nostra Regione, rischia di ridurre ulteriormente il ruolo della Liguria nel rafforzamento del sistema socioeconomico, che necessita invece di adeguate politiche di sostegno finalizzate all'accrescimento dell'efficienza e della competitività.*

*L'art. 2, invece, stabilisce, di fatto, che la Giunta, attraverso "giochi di prestigio", ha utilizzato le risorse stanziato dallo Stato per coprire il disavanzo della sanità per il 2004 per far fronte alle inefficienze relative al bilancio del 2006, stabilendo di destinare alla copertura del disavanzo della sanità del 2004 il maggior gettito della tassa automobilistica derivante dall'aumento della stessa, deliberato dalla legge finanziaria regionale 2006.*

*A conti fatti, i Liguri per coprire il disavanzo del 2004 dovranno sobbarcarsi l'aumento del bollo per ben 15 anni.*

*L'art. 3 rappresenta un'ulteriore brutta notizia per i contribuenti liguri, in quanto porterà all'aumento del tributo speciale in discarica dei rifiuti, che si tradurrà in un sicuro aumento della TIA, ex Tarsu.*

*L'art. 7, avente ad oggetto il contenimento della spesa per il personale della Regione, non prevede sanzioni in caso di inottemperanza delle disposizioni previste e, quindi, come nel passato, non sarà efficace.*

*Anche gli articoli seguenti, 8, 9 e 10, sempre inseriti nel Capo I del Titolo II, intitolato "Misure di contenimento della spesa", non prevedono alcuna sanzione in caso di mancato rispetto della prescrizione, per cui si continuerà ad assistere alle assunzioni indiscriminate nelle varie Asl della nostra Regione.*

*Anche l'art. 11 ci pare discutibile e riteniamo che darà luogo a contestazioni in fase di eventuale applicazione.*

*In materia di "Interventi in materia di investimenti regionali", cui è dedicato il Capo II del Titolo II, rileviamo che la Regione ha "mostrato i muscoli" l'anno scorso, vantandosi di aver aumentato i fondi per gli investimenti regionali, che però quest'anno, come risulta chiaramente dall'art. 13, sono stati dimezzati.*

*L'art. 16 prevede l'acquisizione della totalità delle azioni della FILSE da parte della Regione, con un impegno di spesa pari a 7 milioni di euro.*

*Nonostante ciò sia un atto dovuto, nel rispetto delle norme statali vigenti, pur discutibili e a suo tempo contestate aspramente, non dobbiamo dimenticare che ciò comporterà una notevole riduzione delle risorse destinate a beneficio delle imprese, che vengono a perdere la consistente somma di 7 milioni di euro.*

*L'art. 19 prevede la costituzione di una società per la cartolarizzazione degli immobili della Regione e delle Asl.*

*Non possiamo non rilevare che siamo di fronte ai "giochi di prestigio" della Giunta, ancora una volta incomprensibili.*

*Al di là della necessità o della opportunità di costituire una società ad hoc per l'alienazione dei beni immobili regionali, non si riesce a capire come questa società verrà gestita, o meglio, se sarà una "scatoletta" vuota o se al suo interno vi saranno persone con le capacità e le competenze dovute per affrontare nello specifico la gestione, la valorizzazione e la dismissione dei beni immobili in questione.*

*Come si vede, si tratta di una legge finanziaria dettata soprattutto dalla necessità, caratterizzata dalla mancanza di una benché minima prospettiva e da obiettivi da raggiungere nel corso del mandato della attuale Giunta.*

*Osserviamo che la maggioranza continua ad inseguire l'emergenza, senza porre le basi affinché la Regione eserciti concretamente un ruolo attivo e di indirizzo nello sviluppo socio economico della Liguria.*

*Concludendo, non possiamo che esprimere un giudizio fortemente critico circa il provvedimento in esame, anticipando fin d'ora il nostro voto contrario.*

*Relazione di minoranza (Consigliere F. Orsi)*

*A marzo inoltrato giunge in Consiglio regionale un provvedimento che dovrebbe essere approvato entro dicembre, un ritardo non giustificabile neppure dal ritardo del Parlamento relativo all'approvazione della legge finanziaria dello Stato anche perché non si rilevano interventi strutturali che avrebbero dovuto attendere le linee di indirizzo nazionali.*

*Con continuità rispetto alle precedenti leggi finanziarie l'attuale amministrazione regionale prosegue nell'aumento della pressione fiscale (oggi tocca all'ecotassa) e nella dismissione del patrimonio regionale (oggi attraverso nuove norme sulla cartolarizzazione) senza intervenire sulle possibili economie di spesa.*

*Questo approccio politico non è condivisibile soprattutto perché mancano le misure strutturali per il*

contenimento della spesa. Quelle poche e generalizzate norme date da questa legge finanziaria da una parte non realizzeranno un reale contenimento della spesa (la sanità è esclusa) e dall'altra realizzano una continua incoerenza rispetto alle dichiarazioni politiche, perfino, ai precedenti provvedimenti amministrativi.

Mi riferisco in particolare al contenimento delle spese sul personale dipendente di tutto l'aggregato regionale che comprendono anche l'A.R.P.A.L., di recente riorganizzata con una nuova legge che ne ha aumentato le competenze, che vede frustrata la propria possibilità di completamento della pianta organica e la promessa di stabilizzazione del precariato in un settore così delicato come quello dell'Agenzia per l'Ambiente.

Totale dissenso, quindi, esprimo sui contenuti e sull'impianto generale della finanziaria invitando il Consiglio regionale ad un voto di dissenso.

*Relazione di minoranza (Consigliere V. Plinio)*

Il ddl n. 242 recante oggetto: "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2007)" si caratterizza per l'ingiustificato ritardo con cui viene presentato all'attenzione del Consiglio Regionale e per i tantissimi emendamenti che lo hanno abbondantemente rimaneggiato rispetto alla versione originaria.

E' un provvedimento esclusivamente volto a fronteggiare le varie emergenze e che non propone la benché minima soluzione strutturale per il contenimento della spesa e per il reperimento di risorse finalizzate al sostegno dei settori produttivi della nostra Regione.

La pressione fiscale già assai elevata resta inalterata e talora viene addirittura aumentata e differita nel tempo mentre il processo di sistematica alienazione del patrimonio regionale continua in maniera indiscriminata.

Assai negative le ripercussioni che deriveranno all'apparato ligure dalla forte riduzione degli interventi in materia di investimenti regionali.

Inquietanti le prospettive socio-economiche della Liguria a causa di una straordinaria crescita dell'indebitamento regionale che, come il presente documento finanziario comprova, è giunto ai limiti della sua stessa capienza.

Su una legge finanziaria che aumenta la pressione fiscale, non contiene la spesa improduttiva e che frena lo sviluppo il giudizio non può che essere fortemente negativo.

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6;

*Note all'articolo 2*

- La legge regionale 28 novembre 2005 n. 17 è pubblicata nel B.U. 28 novembre 2005 n. 12;
- La legge 30 dicembre 2004 n. 311 è pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2004 n. 306 S.O.;
- La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006 n. 1;

*Nota all'articolo 3*

- La legge 28 dicembre 1995 n. 549 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 1992 n. 302 S.O.;
- La legge 18 aprile 2005 n. 62 è pubblicata nella G.U. 27 aprile 2005 n. 96 S.O.;

*Nota all'articolo 4*

- La legge regionale 28 novembre 2005 n. 17 è pubblicata nel B.U. 28 novembre 2005 n. 12;

*Nota all'articolo 5*

- La legge 23 dicembre 2005 n. 266 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 2005 n. 302 S.O.;

*Note all'articolo 8*

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 è pubblicato nella G.U. 9 maggio 2001 n. 106 S.O.;
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2003 n. 235 S.O.;

*Nota all'articolo 11*

- La legge 24 dicembre 2003 n. 350 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2003 n. 299 S.O.;

*Note all'articolo 12*

- La legge 27 dicembre 2006 n. 296 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006 n. 299 S.O.;
- La legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1995 n. 1;

*Nota all'articolo 13*

- La legge 16 novembre 2001 n. 405 è pubblicata nella G.U. 17 novembre 2001 n. 268;

*Nota all'articolo 17*

- La legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1973 n. 47 S.O.;

*Note all'articolo 19*

- *La legge 27 dicembre 2002 n. 289 è pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2002 n. 305 S.O.;*
- *La legge regionale 2 aprile 2004 n. 7 è pubblicata nel B.U. 7 aprile 2004 n. 4;*

*Note all'articolo 22*

- *La legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 è pubblicata nel B.U. 14 maggio 2003 n. 8;*
- *La legge regionale 4 febbraio 2005 n. 3 è pubblicata nel B.U. 9 febbraio 2005 n. 2.*

#### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

*Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Settore Coordinamento Risorse Finanziarie*

---

---

## **AVVISO DI PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2007 N. 7, recante "NORME PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI".**

### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

#### **Avvisa**

che in data 2 aprile 2007 è stata presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto della Regione Liguria, da nove cittadini residenti in Liguria ed iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione stessa, istanza per promuovere, attraverso la raccolta delle firme di almeno il 3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali dei comuni della Regione Liguria, referendum abrogativo con il seguente quesito:

“Volete voi l'abrogazione totale in tutto il suo articolato della legge regionale 20 febbraio 2007 n.7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)”.

La legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 28 febbraio 2007, n. 5, parte I, pag. 101 e seguenti.

Genova, 3 Aprile 2007

Giacomo Ronzitti